Lezione III
Filosofia del diritto

Parole chiave: **persona, libertà giuridica, proprietà**.

Rosmini comincia la stesura della *Filosofia del diritto* attorno al 1841. Quest'opera, in cui si studia l'uomo come autore delle proprie azioni, è strutturata nel seguente modo:

Un'ampia introduzione seguita da quattro parti:

1) dell'essenza del diritto
2) il principio di derivazione de' diritti
3) del Diritto derivato (cioè tutto ciò che riguarda i diritti individuali e sociali)
4) dei diversi modi in cui il Diritto Derivato si applica alle fattispecie umane.

Tutta la riflessione giuridica di Rosmini ruota attorno all'identificazione di diritto e persona: «La persona dell'uomo è il diritto umano sussistente» (*Fil. del diritto*, vol. I, p. 191).

Un'altra definizione fornita da Rosmini è per noi molto utile per comprendere gli elementi costitutivi del diritto: il diritto è «una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto» (*Fil. del diritto*, vol. I, p. 104). Scomponendo tale definizione troviamo cinque elementi costitutivi del fenomeno giuridico:

1) l'esistenza di un'attività soggettiva: deve esserci un'attività perché si parli di diritto
2) l'esistenza di un'attività personale: l'attività personale presuppone intelligenza e non il semplice istinto
3) un atto buono per l'autore: il diritto deve riferirsi sempre al bene eudemonologico per cui una sua privazione recherebbe danno al soggetto titolare del diritto.

4) esercizio lecito e non opposto alla legge morale: non si può compiere il male morale protetti dalle leggi.
5) una relazione che implica un dovere negli altri soggetti: il diritto fa nascere un'obbligazione (dovere giuridico) negli altri. Il diritto si distingue dalla moralità perché implica l'esteriorità cioè e l'alterità cioè «la relazione, che un tal dovere involge, della persona che ha il dovere con un'altra che ha l'attività (il diritto) oggetto del dovere, perché il dovere impone di rispettarla».

Anche nel campo del diritto Rosmini dimostra la sua appartenenza alla modernità perché il suo punto di partenza è il soggetto: infatti il diritto si occupa del bene eudemonologico della persona che è diverso da persona a persona, ma accetta l'istanza della tradizione classica che vuole che il diritto sia oggettivo cioè rispetti la giustizia. E la giustizia può essere riconosciuta da ogni uomo sulla base dell'idea dell'essere.

Un altro importante argomento affrontato da Rosmini nella *Filosofia del diritto* è quello relativo alle tre società, quella domestica, quella teocratica e quella civile. Mentre le prime due sono società naturali, la società civile è invece una società artificiale (perché creata con il denaro) quindi non può avere la pretesa di inglobare le altre due. Con questa distinzione Rosmini vuole combattere una pericolosa tendenza maturata nel pensiero politico e giuridico moderno volta a eliminare tutte le società intermedie a favore dello Stato. Questa tendenza, insita in alcune forme di democrazia, è pericolosa secondo Rosmini perché favorisce il centralismo e la soppressione della libertà individuale.

Il pensiero giuridico di Rosmini si ispira così a san Tommaso nel riconoscimento di un principio di giustizia metaempirico cui il diritto positivo deve sottostare.

Importanti differenze sono invece rintracciabili con la filosofia del diritto kantiana, accusata da Rosmini di formalismo e astrattezza, e con quella hegeliana, colpevole di proporre una visione etica dello Stato in cui la persona viene ridotta allo Stato.